



- A tutte le Imprese iscritte
- Ai Consulenti del Lavoro

**Oggetto:** Ore denunciate - Superamento nel corso dell'anno delle ore di permessi retribuiti, non retribuiti e ferie, fissate dal CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Il CCNL dell'edilizia stabilisce che ciascun operaio, nel corso dell'anno solare, possa usufruire di **88 ore di permessi retribuiti, di 40 ore di permessi non retribuiti e di 160 ore di ferie.**

Inoltre le ore non lavorate, ma lavorabili, nel corso di ciascun mese, devono essere adeguatamente giustificate con la produzione della relativa documentazione: ore CIG, assenze ingiustificate contestate, etc.

Si precisa altresì che il Comitato della Bilateralità dell'Edilizia, in merito **alle regole per la verifica della regolarità contributiva ai fini del rilascio del DURC**, ha stabilito quanto segue:

la somma delle ore lavorate e di quelle non lavorate comunque giustificate, non deve essere inferiore al monte ore lavorabile, computato mese per mese.

Per i **permessi non retribuiti il numero massimo di 40 ore** va conteggiato e frazionato per anno solare per ciascun lavoratore.

I **permessi retribuiti (88 ore annue)** non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione, salvo diverse disposizioni contrattuali.

Per le **ferie il numero di 160 ore** previsto dai CCNL va computato per anno solare di maturazione.

In caso di superamento delle predette ore, la Cassa Edile chiederà chiarimenti all'Impresa interessata.

**Pertanto, gli uffici della Cassa Edile procederanno, in caso di ore non lavorate nel corso del mese, ma lavorabili, e nel caso del superamento dei limiti fissati dal CCNL per permessi retribuiti, permessi non retribuiti, e ferie a richiedere la necessaria documentazione.**

**In relazione a ciò, si porta doverosamente a conoscenza che il Comitato della Bilateralità ha deliberato che, nel caso in cui l'Impresa non fornisca alla Cassa Edile esauritive spiegazioni in merito al non rispetto dell'orario contrattuale per ragioni particolari, la Cassa Edile richiederà all'Impresa il pagamento degli accantonamenti a titolo di GNF e dei contributi che si riferiscono alle ore non giustificate, mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese.**


In caso di mancato assolvimento di quanto sopra dovuto, qualora il debito superi complessivamente l'importo di Euro 150,00, l'Impresa è irregolare e la Cassa Edile procederà alla segnalazione dell'irregolarità alla BNI – Banca Nazionale delle Imprese Irregolari.

Rimane ovviamente ferma la facoltà per le Imprese interessate, una volta aperta dalla Cassa Edile l'istruttoria per l'irregolarità riscontrata, di regolarizzare nel termine di 15 giorni la propria posizione, con il versamento di quanto dovuto secondo le regole sopra indicate (accantonamenti per GNF e contribuzione) per le ore non giustificate mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese.

Rimaniamo, come sempre, a disposizione per ulteriori e successivi chiarimenti.

Distinti saluti.

Frosinone, 06/03/2018



**CASSA EDILE FROSINONE**  
Il Direttore  
Ettore G. Evangelisti